

N. R.G. 2/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO

Sezione Fallimentare Ufficio di Prato FALLIMENTARE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrature:

Dott. Maria Novella Legnaioli Presidente

Dott. Raffaella Brogi Giudice

Dott. Carlotta Consani Giudice

nel procedimento di concordato preventivo iscritto al n. r.g. 2/2017 promosso da:

LANIFICIO EUROPA S.A.S. DI PIERO E LUIGI GUARDUCCI & C.

ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato da Lanificio Europa s.a.s. di Piero e Luigi Guarducci & c., con il quale è stato chiesto il termine ex art. 161, co. 6, l.f.

Rilevato che società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale;

Ritenuto altresì *che* ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:



- la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;
- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

ritenuto opportuno nominare il commissario giudiziale nella persona del dr. LUCA SANTINI, considerato che la ricorrente prospetta la presenza di un possibile concordato con continuità aziendale

P.Q.M.

Visto l'art. 161 commi sesto, settimo, ottavo e decimo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede alla società ricorrente, termine di 120 giorni dalla pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. ovvero, in alternativa, domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis*, I comma, l. fall.

Nomina commissario giudiziale il dr. LUCA SANTINI.

Visto l'art. 161 ottavo comma l. fall., dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine:

1. all'attività svolta, agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti;



2. all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano.

Delega per la verifica circa i contenuti delle relazioni depositate dal debitore il

Giudice relatore, affinché riferisca al Collegio in ipotesi di eventuali irregolarità.

il tutto sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato.

Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell'impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere, con l'avviso che, in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

Prato, 15/03/2017

La Presidente

dr.ssa MARIA NOVELLA LEGNAIOLI

La Giudice rel. ed est.

Dr.ssa RAFFAELLA BROGI

